

Abusiva attività finanziaria – condotta abituale e durevole – sistematicità nell'erogazione dei finanziamenti al pubblico

L'abusiva attività finanziaria punita all'art. 132 L. n. 385/93 (T.U.B.) è penalmente rilevante sia nel caso in cui operi abusivamente, rapportandosi con il pubblico, una organizzazione strutturata professionalmente (seppure l'operatività sia stata commessa ed accertata in una singola operazione), sia nel caso in cui, pur mancando una organizzazione professionale, vi siano molteplici operazioni abusive protratte nel tempo, secondo una condotta abituale e di durata. In questo secondo caso non è richiesta l'esistenza di una struttura, ma piuttosto di capacità economiche e modalità attuative tali da consentire la concessione sistematica di finanziamenti a favore di una platea di potenziali fruitori, in modo da realizzare quella latitudine di gestione oggetto della repressione penale.

N. 309/12 R.G. Trib. Coll.

N. 1138/14 Reg. Sent.

N. 1324/05 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Novara composto da:

Dr. Gian PEZONE

Presidente Est.

D.ssa Marta CRISCUOLO

Giudice

D.ssa Alessia ALBERTONE

Giudice

nella pubblica udienza del 19/9/2014, con l'intervento del P.M. in persona del S.Procuratore della Repubblica dr. Nicola Serianni, dell'Avv. Donzelli, del Foro di Milano, di fiducia, per l'imputato XXX, nonché con l'Avv. Ranghino Paola, del Foro di Vercelli, di fiducia, per l'imputata WWW, dell'Avv. Davide Vitali, del Foro di Novara, di fiducia, per gli imputati YYY e LLL, dell'Avv.

Anna Russo, del Foro di Novara, in sostituzione dell'Avv. Antonella Abisso, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato JJJ, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

1)WWW, - libera -

PRESENTE

2)YYY, - libero -

PRESENTE

3)XXX, - libero -

PRESENTE

4)JJJ, - libero -

PRESENTE

5)LLL, - libera –
PRESENTE

IMPUTATI

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

per il capo sub A): per LLL e WWW assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p. per non aver commesso il fatto; condanna per XXX e JJJ alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e €. 3.000 di multa, nonché per YYY alla pena di anni tre di reclusione e €. 6.750 di multa;
per il capo sub B): per WWW assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p. per non aver commesso il fatto, per XXX e JJJ assoluzione perché il fatto non sussiste limitatamente al reato in danno di B. e NDP per prescrizione per gli altri episodi criminosi.

Gli Avv. R. Donzelli e P. Ranghino per l'imputata WWW: assoluzione per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato.

L'Avv. R. Donzelli per l'imputato XXX: assoluzione per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato; in subordine, si associa alla richiesta del PM relativamente al capo B).

L'Avv. A. Russo per l'imputato JJJ: assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p.; in subordine, condanna al minimo della pena con i benefici di legge per il capo A), e si associa alla richiesta del PM relativamente al capo B).

L'Avv. D. Vitali per gli imputati YYY e LLL: assoluzione per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato; in subordine, per YYY, assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p..

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, in data 13.12.2011, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, nei confronti degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

Sulla contumacia di WWW, YYY e LLL , si procedeva al pubblico dibattimento con ammissione delle prove orali e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 12.4.2013, modificata la composizione del collegio giudicante, è stata disposta la rinnovazione dibattimentale con revoca della contumacia degli imputati WWW e YYY, di talché, ribadita l'ammissione delle prove, sono stati escussi - quali testimoni - T., V., T., N, B., P., L.M., G., M., T., nonché veniva acquisito ex art. 512 c.p.p. - siccome deceduto - il verbale di S.I. rese da A..

All'udienza del 15.11.2013, modificata nuovamente la composizione del collegio giudicante con conseguente ulteriore rinnovazione dibattimentale, ribadite le istanze istruttorie e previa ammissione delle stesse, sono stati assunti gli esami testimoniali di TL., NO., EL., DE., MA., T. e PA., nonché, su espresso accordo delle parti, il Tribunale ha dichiarato l'utilizzabilità degli atti istruttori assunti in precedenza.

Sicché, modificata all'udienza del 29.11.2013 l'originaria imputazione sub A) con riferimento all'epoca di commissione del reato, all'esito dell'istruttoria, previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, co. 5°, c.p.p., all'odierna udienza - revocata l'ordinanza dichiarativa della contumacia di LLL poiché regolarmente comparsa in giudizio - previa contestazione a YYY della recidiva reiterata, il P.M. e i difensori degli imputati hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Tribunale ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine di giorni quarantacinque.

Osserva il Collegio che, alla luce delle emergenze probatorie non è possibile pervenire ad alcuna declaratoria di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati ascrittigli.

Invero, dall'istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue.

Il Ten. Col. G.d.F. V. Marco, ex Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Novara, sintetizzando gli esiti delle indagini svolte dal suo reparto (perquisizioni, sequestri, acquisizioni di documenti tramite banche dati), ha evidenziato anzi tutto talune evidenti incongruità tra i redditi dichiarati e le movimentazioni bancarie di alcuni imputati.

In particolare, relativamente a XXX emergeva che, negli anni 2004 e 2005, costui aveva presentato dichiarazioni di redditi per un imponibile pari a circa €. 60 mila per annualità, pur risultando sui conti correnti a lui riconducibili versamenti per importi pari, complessivamente, a circa €. 1.200.000,00.

Invece, sul conto corrente di YYY risultavano accreditate somme per complessivi €. 800 mila, ancorché il predetto non avesse dichiarato alcun reddito.

Inoltre, dall'analisi compiuta sulla documentazione relativa alla cessione di alcune attività, movimentazione dei conti correnti, assegni e cambiali riconducibili ai soggetti a suo tempo indagati, emergeva che XXX acquistava bar o licenze stipulando atti nei quali la parte cedente dichiarava di avere in precedenza già ricevuto il proprio corrispettivo, pur non essendovi alcun riscontro nella movimentazione bancaria relativa ai suoi conti correnti.

Una specifica anomalia rispetto alla presumibile prassi commerciale era emersa con riferimento alla cessione del "Roxi Bar" di P. a XXX, siccome il prezzo di vendita era pari a due anni di quello del canone della locazione intercorrente tra le stesse parti.

In sede di indagini le persone interessate riferivano di operazioni svolte a titolo di amicizia o favore, non lamentando alcunché, né fornendo specifici dettagli su di esse.

La G.d.F. riscontrava altresì numerosi casi di versamento di assegni o cambiali agli imputati da parte di soggetti che genericamente evocavano operazioni a titolo di amicizia o favore, per cui, stante l'incompatibilità con le attività lavorative e commerciali svolte, la P.G. ipotizzava che potesse trattarsi di un canale di approvvigionamento di denaro così da configurare il reato ex art. 132 TUB.

Il M.llo G.d.F. T., premesso di aver svolto accertamenti patrimoniali sul nucleo familiare XXX/WWW relativamente al periodo 2000/2006, ha riferito che da tali indagini emergeva una cospicua movimentazione di denaro, anche per contanti, che non trovava apparente giustificazione nelle attività dichiarate dai predetti (peraltro la moglie, al di là dell'intestazione formale di beni o attività e del regime coniugale di comunione dei beni, solitamente non collaborava alla gestione delle imprese e degli affari del marito, essendo verosimilmente impegnata normalmente a casa come casalinga).

In particolare, numerosi soggetti titolari di attività, anziché riscuotere compensi correlati alle loro possibili prestazioni, corrispondevano denaro o assegni a tali imputati con conseguente accredito sui conti correnti di costoro.

Ad esempio, NO. (titolare di una ditta di edilizia) e TI. (titolare di una ferramenta) invece di essere pagati per il loro lavoro o per la merce venduta, emettevano o giravano assegni in favore di XXX.

Le maggiori incongruenze tra i redditi dichiarati rispetto alla mole di movimentazione bancaria si registravano negli anni 2004 e 2005: XXX nel 2004, a fronte di un volume di affari di €. 86 mila e di un reddito dichiarato di circa €. 40 mila, aveva effettuato versamenti sul c/c pari a €. 776 mila; mentre nel 2005, a fronte di un volume di affari di €. 57 mila e di un reddito dichiarato di circa €. 26 mila, aveva effettuato versamenti pari a circa €. 600 mila.

Inoltre, lo stesso imputato nel 2001, a fronte di un volume di affari di circa €. 191 mila, aveva effettuato versamenti pari a circa €. 424 mila; nel 2002 su un volume di affari di circa €. 133.700,00 aveva versato sul c/c circa €. 424 mila; nel 2003 su un volume di affari di €. 156 mila aveva versato €. 391 mila e nel corso del 2006 aveva già versato sul c/c circa €. 600 mila.

Le indagini sul conto corrente di LLL non evidenziavano significative anomalie, anche se costei, unitamente al marito YYY, risultava (siccome ritrovate a casa sua) destinataria di circa una decina di cambiali aventi importo complessivo di €. 40 mila emesse da T. il 20.5.2008, con scadenza mensile dal 30.10.2008 fino al 30.6.2009.

Anche l'analisi sui c/c di WWW e JJJ non evidenziava dati discordanti con la presumibili condizioni patrimoniali ed economiche degli interessati, essendo la movimentazione della prima sostanzialmente in linea con le proprie entrate e pressoché nulla la dinamica finanziaria del secondo.

Invece, sul conto di YYY (fratello di WWW) si rilevavano incongruenze nel periodo 2004 e 2005, posto che, a fronte di un reddito dichiarato pari a zero, costui risultava aver ricevuto versamenti pari rispettivamente a €. 276 mila e 440 mila; nel primo semestre 2006 egli risultava avere avuto versamenti pari a €. 56 mila.

Nelle stesse annualità vi erano comunque cospicui prelievi sullo stesso conto corrente di YYY il quale asseritamente era un collaboratore del cognato XXX .

Spesso JJJ – benché privo di redditi dichiarati e di movimentazioni bancarie significative sul proprio conto corrente - risultava beneficiario o emittente di somme di denaro riconducibili a XXX con cui probabilmente aveva un rapporto di collaborazione lavorativa.

Con riferimento alla cessione di attività in favore di quest'ultimo, dagli accertamenti bancari svolti sui conti correnti a costui riconducibili mai emergevano disposizioni patrimoniali in favore dei cedenti, ancorché negli atti di vendita si fosse dato atto dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi.

Ad esempio, MA. vendeva nel 2001 un bar a WWW (moglie di XXX) con prezzo dichiarato in atti di £. 110 milioni già precedentemente versato.

Tuttavia, nulla si riusciva a riscontrare sulle effettive modalità di pagamento del prezzo e sulla destinazione di tale elevata cifra.

Altro simile caso anomalo (dazione pregressa priva di riscontro nella movimentazione del c/c) riguardava la vendita nel 2002 di una villetta da G. a XXX al prezzo di €. 130.500,00 ove, a fronte dell'accollo del mutuo da parte dell'acquirente, la residua somma corrispettiva di €. 56 mila veniva data per pagata preventivamente.

Vi era poi la cessione da parte della Enterprice per la somma di €. 67.140,00, di cui €. 42.349,00 prima della sottoscrizione dell'atto, nonché la cessione di azienda (Roxi Bar di Vercelli), ivi

compresa la rivendita di tabaccheria, da parte di P. al prezzo di £. 256 milioni, di cui £. 195 milioni prima di stipula dell'atto.

In effetti, in molti casi allorché i coniugi XXX/Cavataio acquistavano beni spesso si dava atto dell'avvenuto pagamento di almeno parte del prezzo, mentre quando cedevano il corrispettivo veniva corrisposto mediante assegni o cambiali.

Inoltre, in sede di perquisizione, presso il bar di N. sito in Vercelli venivano ritrovate sei cambiali aventi importo ciascuna di €. 8 mila emesse in favore di XXX .

N. , premesso di essere amica degli imputati, siccome per molti anni erano stati clienti del suo ristorante, ha dichiarato che all'epoca dei fatti ella gestiva unitamente a XXX il bar Mediterraneo di Vercelli.

La licenza del locale era intestata a WWW per cui N. pagava la somma mensile di €. 1.000,00 per la conduzione dello stesso.

In merito alla emissione di sei cambiali prive di data di sottoscrizione e di scadenza, aventi importo ciascuna di €. 8 mila, la teste ha dichiarato di averle rilasciate per fare un favore, a titolo di amicizia, a XXX , nulla sapendo specificare in ordine all'effettivo uso che ne sarebbe stato fatto.

Peraltro, i titoli non venivano accettati in banca a causa della sofferenza economica della donna e poi, per mera dimenticanza, non le venivano più restituiti, né lei li richiedeva avendo fiducia nell'imputato.

Anche XXX, all'occorrenza, qualche volta le aveva fatto dei favori, prestandole somme nell'ordine di €. 500,00 che N. poi provvedeva regolarmente a restituire.

In caso in cui le cambiali fossero state scontate sarebbe stato lo stesso XXX a pagare le correlative somme, tenendo indenne la teste.

Infatti, le cambiali servivano all'imputato per ottenere un finanziamento in banca, per cui alle varie scadenze programmate sarebbe stato lo stesso XXX ad onorarle.

Infine, N. ha escluso ogni correlazione tra gli occasionali prestiti che aveva ricevuto da XXX e le somme portate nelle cambiali da lei sottoscritte.

B. , premesso di essere amico degli imputati, ha riferito di svolgere la stessa attività di vendita delle macchinette senza alcuna concorrenza imprenditoriale con i predetti.

In particolare, nell'ambito di una delle società da lui gestite, egli acquistava e ristrutturava bar che poi cedeva a terzi con il fine di installare le macchinette che produceva e vendeva.

Il 3 luglio 2001 B. cedeva a XXX il bar Novecento di Vercelli al prezzo di £. 86 milioni.

Tuttavia, egli non ricordava con quali modalità fosse stato corrisposto tale prezzo.

Dal tenore dell'atto di vendita risulta in ordine alle modalità di corresponsione del prezzo che:

a) l'importo di €. 70 milioni sarebbe stato pagato in sette rate mensili di pari entità, tutte scadenti il giorno 30 del mese a partire dal luglio 2001, per cui venivano emesse altrettante cambiali;

b) la somma residua di £. 16 milioni veniva pagata prima e fuori dall'atto, per cui la parte venditrice ne rilasciava ampia liberatoria e quietanza.

In merito il teste nulla ha ricordato di preciso, confermando però, in modo chiaro e categorico ("io ricordo che sono stato pagato fino all'ultimo centesimo dai signori XXX/Cavataio, se non avrei preso provvedimenti legali ..."), che tutta la somma era stata regolarmente corrisposta, probabilmente in contanti la parte anticipata prima della stipula del contratto.

Del resto, per lui era un fatto abituale l'anticipazione di denaro nelle trattative condotte con terzi.

P. ha dichiarato che quale proprietaria del Roxy bar-tabacchi di Vercelli, dopo trattative con XXX e per come concordato preventivamente con il predetto, dapprima gli cedeva in affitto il locale per circa sei o sette mesi al canone mensile di £. 7 milioni (oltre IVA), e poi in data 27.10.2010, verificato l'andamento commerciale del bar, formalizzava la vendita aziendale al prezzo di £. 286 milioni, di cui, per come pure indicato nell'atto di vendita, £. 195 milioni erano già stati versati.

A causa dei molti anni trascorsi, la teste non è stata in grado di ricordare esattamente le modalità di pagamento, affermando tuttavia che i soldi le venivano versati man mano in contanti o tramite assegni, per cui lei rilasciava regolare fattura.

Pur incalzata dal PM, la teste ha confermato di aver ricevuto integralmente la somma pattuita e di non aver fatto alcun favore o concessione economica a XXX .

L.M. premesso che all'epoca dei fatti era socio, unitamente alla moglie Scarico Rosaria e a tale Scabrino , della società Enterprice titolare di un bar, poiché quest'ultima versava in una situazione di difficoltà economica, XXX si offriva di entrare nella compagine sociale saldando alcune posizioni debitorie.

Stimato il valore del bar in £. 90 milioni, l'imputato non versava la somma corrispondente alla sua quota, ma provvedeva direttamente a ripianare alcuni debiti che la società aveva verso terzi.

Inoltre, essendo riservata l'amministrazione della società alla moglie del teste, XXX chiedeva di volere essere interpellato per le decisioni importanti da prendere: essendo stato il suo apporto finanziario una "vera boccata di ossigeno" per la società, l'imputato otteneva ampio spazio decisionale nelle operazioni aziendali.

Successivamente, visto il flusso della clientela, l'imputato proponeva ai soci di installare le macchinette dei giochi elettronici che lui commercializzava.

Poiché la situazione del bar in seguito peggiorava sempre di più, su consiglio di XXX i soci decidevano di vendere l'azienda a WWW al prezzo di £. 90 milioni, per cui lo stesso XXX percepiva la sua quota parte di 1/4, pari a £. 22,5 milioni.

Nell'atto di compravendita del bar stipulato in data 7.2.2002 tra la società Entreprice e WWW veniva stabilito il prezzo di €. 67 mila, di cui €. 42 mila già pagati precedentemente a mezzo cambiali emesse da MA. e Pillori Peppina in favore di XXX , e da costui girate a parte venditrice. La restante parte di €. 24 mila veniva pagata con altre 12 cambiali aventi ciascuna importo di €. 2 mila, emesse da WWW.

In una precedente scrittura privata tra i soci del 17.1.2002 XXX si era impegnato a garantire a pagare in caso di mancata riscossione delle cambiali emesse dalla moglie.

Poiché la Enterprice non riusciva a riscuotere tutte le cambiali, rimanendo così inevasa la somma di circa €. 30 mila rispetto al prezzo di vendita, iniziavano tra i soci delle controversie e discussioni per cui alla fine XXX usciva dalla compagine sociale non garantendo più le cambiali.

Inoltre, l'imputato chiedeva il rimborso per l'esercitato recesso ottenendo poi una decisione favorevole dal Collegio Arbitrale che, come corrispettivo del recesso, disponeva la restituzione a lui, quale titolare, delle cambiali che la società avrebbe dovuto riscuotere dai coniugi XXX/Cavataio per la vendita del bar (cfr., lodo arbitrale).

Infine, il teste ha riferito anche di minacce e di piccoli scontri fisici tra lui e XXX per ottenere il possesso delle cambiali, confermando che successivamente tra le parti vi era stata la conciliazione con la remissione della querela da parte di WWW (cfr., doc. in atti).

G. , premesso di aver conosciuto nel 1985 Gangi Nunzio, il quale per alcuni mesi lavorava alla sue dipendenze presso la Pizzeria Polo 2002 sita in Novara, ha riferito - con grande difficoltà nel ricordo a causa del tempo trascorso - di aver venduto a costui la propria casa di abitazione sita in Garbagna N.se.

Nel contratto di compravendita stipulato avanti al notaio nel 2002 non risultava come acquirente il predetto imputato, sebbene XXX .

A fronte della contestazione del PM, il teste ha ammesso di aver offerto in vendita la propria villa a Gangi il quale mostrava interesse per l'investimento per cui, in sede di accordo preliminare sottoscritto (ma non registrato) dalle parti, il predetto promissario acquirente anticipava a G. per l'acquisto la somma di circa £. 40/60 milioni.

Posto che l'immobile era gravato da un mutuo, le parti concordavano quindi il prezzo di vendita in una somma compresa tra £. 290 e 390 milioni.

Non ricordando assolutamente le modalità precise di pagamento, il teste ha aggiunto – in sede di ulteriore contestazione del PM – che secondo gli accordi Gangi avrebbe dovuto versare il saldo mediante rate annuali, ma tuttavia dopo alcuni mesi, stante le difficoltà di corrispondere il dovuto, gli proponeva di pagarlo consegnandogli il 50% dell'incasso di alcune macchinette installate presso tre bar siti in Garlasco e Dorno.

Raggiunto verbalmente l'accordo, dopo aver riscosso per alcune settimane tali incassi per un importo non meglio precisato, successivamente, a causa della entrata in vigore della nuova normativa in materia di giochi elettronici, Gangi non corrispondeva alcunché al teste.

Pur avendo pertanto ricevuto una modesta controprestazione per la vendita della casa, G. non se ne preoccupava, avendo, di fatto, instaurato un rapporto paterno con Gangi a cui era molto legato.

A seguito della citata vendita il teste continuava ad abitare in affitto, con la propria famiglia, nell'appartamento sito sopra la sua pizzeria.

Egli poi acquistava la quota del 1% della società Euromatic che, di fatto, era amministrata da Gangi Nunzio sebbene formalmente intestata alla di lui moglie (Bruder Franca), allo scopo di cedere la sua licenza (REC) al predetto imputato in guisa da consentirgli di gestire un bar a Borgolavezzaro.

Inoltre, al solo fine di aiutarlo rilasciava al predetto imputato alcune cambiali atteso che Gangi, essendo protestato, non poteva emetterle.

Il Teste non è stato in grado di specificare nulla in ordine alla cessione della Euromatic a XXX e all'acquisto in capo a costui della sua villa.

In effetti, dopo qualche anno Gangi gli chiedeva di formalizzare dal notaio l'atto di compravendita, precisandogli però che l'acquirente doveva essere individuato in XXX a cui lui, a sua volta, aveva venduto l'immobile.

Successivamente, XXX si recava a vivere con il suo nucleo familiare in quella casa.

G. si rendeva disponibile a ciò sempre confidando con fiducia che, prima a poi, Gangi gli avrebbe corrisposto il saldo del dovuto per la vendita.

Tuttavia, anche allorché col tempo prendeva atto che nessuna altra controprestazione (oltre alla somma di £ 40/60 milioni data in anticipo e all'accollo dei ratei residui del mutuo pari a ca £. 50/70 milioni) Gangi gli avrebbe dato, decideva di non intraprendere alcuna iniziativa a tutela delle proprie ragioni.

Anche con riferimento alle 12 cambiali acquisite in atti emesse il 15.4.2003 in favore di XXX con scadenza mensile per l'importo ciascuna di €. 2 mila G. nulla ha saputo riferire o ricordare, limitandosi ad evidenziare che, a suo tempo, aveva sottoscritto molte cambiali per JJJ.

Pur incalzato dal PM a chiarimento e spiegazione dei suoi continui vuoti di memoria, il teste ha poi rilasciato molte dichiarazioni evasive, contraddittorie e generiche, assumendo di essere stato ricoverato in ospedale e di essere sottoposto a terapia per problemi di memoria.

M. – convivente di Gangi Nunzio – ha riferito di aver acquistato al prezzo di €. 130 mila dalla titolare LLL il bar “Re di Denari” sito in Vigevano a seguito di trattativa svolta da Gangi Nunzio (precedente titolare dichiarato fallito dello stesso bar) con XXX .

Per il pagamento integrale della cessione ella emetteva cambiali aventi importo, ciascuna, di €. 2 mila.

La teste non ha saputo specificare in favore di chi fossero state emesse o girate le cambiali, né se tali effetti corrispondessero a quelli (5) aventi importi diversi (€. 3.000,00) ritrovati nel 2008 in sede di perquisizione dagli inquirenti presso l'abitazione dei coniugi Cavataio/LLL.

Oltre alla cessione del detto bar ella non aveva avuto nessun altro rapporto commerciale o economico con i coniugi Cavataio/LLL.

Per converso, la teste ha ammesso di aver avuto rapporti con XXX per l'acquisto o noleggio di macchinette elettroniche nel suo bar, e che era possibile che le cambiali acquisite in atti si riferissero all'acquisto di tali macchinette dalla ditta Bellini di Vercelli, il cui titolare aveva rapporti di conoscenza con YYY.

Riconosciuta la propria sottoscrizione sulle cambiali sequestrate, la teste ha precisato che non era stata lei a consegnare gli effetti a terzi, ma dopo averle sottoscritte era il convivente che provvedeva a negoziarle, consegnandole probabilmente a YYY.

T. , premesso di avere un risalente rapporto di amicizia con JJJ che tra l'altro era aduso frequentare il suo bar, ha dichiarato che nel 2008 i due decidevano di acquistare insieme un altro bar, per cui, su consiglio del predetto imputato, egli rilasciava 10 cambiali per un importo complessivo di €. 40 mila, mentre la restante somma di €. 10 mila sarebbe stata corrisposta da Gangi.

In particolare, il teste avrebbe ottenuto la titolarità del locale mentre l'imputato vi avrebbe collocato all'interno delle slot-machine.

Egli pertanto consegnava i titoli a Gangi Nunzio con l'intesa della loro restituzione in caso di mancato perfezionamento dell'acquisto del bar.

Successivamente l'affare non andava in porto, ma T. nulla più sapeva degli effetti che comunque mai venivano messi all'incasso.

I teste non ha saputo aggiungere o precisare altro della vicenda, evidenziando tuttavia che nessun altra operazione commerciale o finanziaria aveva intrattenuto con Gangi Nunzio, né con gli altri imputati.

TI. , premesso che nel 2005 acquistava al fine di affittarlo a terzi un immobile sito a Trino Vercellese al prezzo di €. 50 mila circa, per effettuare il pagamento ed eseguire nel contempo opere di ristrutturazione contraeva un mutuo presso l'Unicredit Banca di Novara di circa €. 80/90 mila, comprensive di spese bancarie.

Sicché, la banca gli rilasciava alcuni assegni – tra cui uno avente importo di €. 10 mila poi ritrovato dalla P.G. in sede di perquisizione nei confronti degli imputati e incassato da XXX il 18.5.2005 - che però il teste non utilizzava per tale operazione commerciale, sebbene veniva impiegato,

girandolo a terzi in circostanze non meglio ricordate, per giocare ai videopoker presso numerosi bar e pagare altre spese voluttuarie.

Infine, il teste ha riferito di non conoscere nessuno tra gli imputati.

NO. , dato atto di essere da tempo amico di XXX e YYY, tanto che frequentava sia casa loro che il Roxy Bar di Vercelli gestito dal primo, ha riferito che spesso, allorché aveva bisogno di denaro liquido per esigenze di lavoro (artigiano) o per fare acquisti e la spesa, si faceva scambiare assegni da XXX a titolo di amicizia.

I soldi in contanti ricevuti venivano altresì utilizzati per giocare alla macchinette site nel bar di XXX, essendo un accanito giocatore dedito a giocare tutti i giorni.

Per come riferito dal verbale di S.I. – acquisito agli atti e utilizzabile a fini probatori sulla base dell'accordo delle parti – poiché all'epoca dei fatti il lavoro non andava bene, e stante il vizio del gioco, in alcune occasioni NO. chiedeva denaro in prestito a XXX.

Si trattava di prestiti anche pari a 3 o 4 mila euro.

Segnatamente, XXX consegnava al teste il denaro in contanti in cambio di assegni privi di data per cui se il titolo era coperto veniva subito posto all'incasso, altrimenti, in caso di difetto di provvista, attendeva che NO. gli comunicasse la copertura economica sul suo c/c affinché potesse presentarlo in banca.

Il teste ha poi riconosciuto di avere emesso gli undici assegni acquisiti agli atti, aventi importi diversi – £. 7 milioni, £. 5 milioni, €. 3.500,00 e importi minori – incassati dal 2001 fino al 30.9.2005 da XXX.

Egli aggiungeva che tramite quest'ultimo, e previo versamento di un anticipo, acquistava nel 2000 una macchina Mercedes in Germania del valore di £. 45/55 milioni anticipati dall'imputato e poi pagati da NO. a mezzo assegni nel giro di quattro o cinque mesi.

EL. ha riferito che, essendo pasticciere, all'epoca dei fatti svolgeva come secondo lavoro, l'attività di barista presso un bar gestito da Gangi Nunzio.

Posto che presso l'abitazione di XXX venivano ritrovati (cfr., doc. in atti) le fotocopie di tre assegni protestati da lui firmati (aventi importo di €. 4 e 5 mila datati rispettivamente il 15.12.2007, 30.1.2008 e 28.2.2008) il teste ha dichiarato che per mera ingenuità aveva consegnato i titoli a Gangi per amicizia e fargli un favore, in quanto costui era protestato e non poteva emettere assegni. Peraltro, egli era anche grato a quest'ultimo che gli consentiva di lavorare presso il suo bar.

Successivamente, la banca lo avvertiva che non vi era sufficiente provvista per quei titoli (tanto che poi venivano protestati) anche se il teste ha riferito che il problema veniva risolto.

In ogni caso, EL. ha negato di aver mai ricevuto prestiti da Gangi, ma che anzi costui neppure gli pagava lo stipendio.

Tuttavia, per come contestato dal PM, effettivamente il predetto imputato a suo tempo gli comprava una macchina e gli pagava della bollette a causa delle difficoltà finanziarie del teste che quindi gli chiedeva tale favore.

Infine, EL. ha ammesso di aver firmato gli assegni in bianco per JJJ, probabilmente per consentirgli di comprare delle macchinette.

DE. ha riconosciuto di aver emesso alcune cambiali aventi importo di €. 230,00, rinvenute presso la sede di una società, al fine di pagare le spese di vestiario dei giocatori della società sportiva Virtus Vercelli di cui era vice presidente.

Poiché gli sponsor poi decidevano di pagare quelle spese, egli decideva di custodire gli effetti nella cassaforte della Virtus Vercelli.

Successivamente, le cambiali veniva ritrovate presso la Novara Nuovi Giochi di XXX con il quale – così come con gli altri imputati - il teste mai aveva avuto contatti per cui era possibile che semmai fosse stato il presidente della società, tale Lamantia, ad aver ceduto i titoli a costui.

MA. ha dichiarato che essendo titolare del bar Mediterraneo, molti anni fa faceva una permuta con XXX , cedendo il predetto esercizio a lui e ricevendo in cambio il bar Lo Spuntino.

Tale operazione veniva eseguita in quanto il teste era convinto che quest'ultimo bar, trovandosi vicino all'ospedale, potesse rendere di più e in ogni caso perché gli consentiva di chiudere prima la sera.

Non ricordando alcunché in ordine alla valutazione economica dei bar, in base alle risultanze documentali (due contratti di cessione d'azienda firmati dalle parti il 6 dicembre 2001) è emerso che MA. avrebbe dovuto pagare per il bar Lo Spuntino la somma di £. 250 milioni, di cui £. 13 in via anticipata prima della stipula e la parte restante (£. 237 milioni) mediante rilascio di cambiali.

Per converso, per la cessione a XXX del bar Mediterraneo, MA. doveva percepire il prezzo di £. 110 milioni che, in base all'atto di cessione, riceveva prima della stipula.

Su tale dazione il teste nulla ha ricordato, né sono emersi riscontri dalle indagini bancarie svolte dagli inquirenti.

Posto che a casa di XXX venivano ritrovate sessanta cambiali emessa da MA. per un totale di £. 240 milioni – e non già pari alla differenza di prezzo delle due cessioni, pari a £. 140 milioni – quest'ultimo ha spiegato che varie volte aveva chiesto e ottenuto da XXX soldi per pagare le bollette dandogli in cambio assegni postdatati.

XXX lo aiutava anche successivamente alle cessione dei bar in quanto il teste era in difficoltà finanziaria a causa del calo degli incassi del bar di cui aveva assunto la gestione.

PA. ha riferito di aver conosciuto XXX perché aveva da lui acquistato nel 2004/05 il bar Joker sito in Novara, corso Torino, pagandolo la somma complessiva di €. 60 mila, di cui metà versati a

mezzo finanziamento bancario con la Riverbanca di Vercelli (bonifico bancario in favore di XXX di €. 27.779,00 eseguito il 7.4.2004) e la parte restante attraverso rilascio di cambiali.

Nell'atto di cessione veniva indicata la somma inferiore di €. 35 mila solo per ragioni di ordine fiscale, e cioè per pagare meno tasse.

A. in sede di S.I. rese il 3.11.2008, premesso di aver conosciuto XXX all'epoca dell'acquisto del Roxy Bar di Vercelli, dichiarava di avergli erogato un prestito in denaro allorché erano in vigore ancora le lire.

Successivamente, l'imputato gli restituiva i soldi a rate, utilizzando parte dei soldi che percepiva dall'affitto del citato locale.

Altro il teste non ricordava a causa delle sue cattive condizioni di salute (ischemia cerebrale e trapianto di cuore).

* * * * *

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, passando alla analisi delle singole contestazioni deve preliminarmente osservarsi in ordine al più grave reato sub B) che la condotta dell'agente nei casi di cui all'art. 644 co. 1 c.p. consiste nel farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.

E' sufficiente la semplice promessa dell'interesse usurario, anche se non vi segue la materiale apprensione purché vi sia la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive, quale che sia.

Rientrano nell'ambito della rilevanza penale non solo il caso della dazione in denaro, ma anche i casi di c.d. usura reale, quando il soggetto attivo presta attività professionali o lavorative, in cambio di compensi elevatissimi e senza alternative per la vittima, ovvero cede o affitta un immobile a prezzi esorbitanti.

Parimenti ampio è il ventaglio di controprestazioni che il soggetto passivo può dare o promettere: non solo la semplice corresponsione di interessi oltre il limite legale o comunque usurari, ma anche la dazione di cose mobili o immobili, la prestazione di attività, professionali o lavorative, e di servizi.

Orbene, le varie operazioni usuarie contestate non hanno trovato alcuna effettiva e concreta conferma nell'istruttoria dibattimentale.

In ordine all'episodio in danno di B. – per come convenuto dallo stesso PM in sede di requisitoria – pacificamente non è emersa alcuna prova di presunti vantaggi in favore dei prevenuti in relazione alla vendita a XXX del bar Novecento.

Sul punto, pur non ricordando le effettive modalità di corresponsione del prezzo – circostanza plausibile stante l'ampio lasso temporale trascorso –, ciò nondimeno la P.O. ha categoricamente escluso di non avere ricevuto l'intera somma pattuita.

Del resto, le formalizzate condizioni di pagamento (anticipo di circa il 20% probabilmente in contanti e il resto in cambiali rateizzate in sette mesi) appaiono del tutto in linea con le ordinarie e legittime prassi commerciali dell'epoca, oltre che con quelle specificamente praticate dall'interessato.

Sicché, non emergendo alcunché, si impone l'assoluzione con la più ampia formula terminativa dell'insussistenza del fatto.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto all'operazione in danno di G. a seguito della quale, secondo la contestazione, gli imputati si sarebbero procurati un vantaggio usurario di circa £. 170 milioni, pagando, quale corrispettivo dell'immobile venduto dalla P.O., solo £. 60 milioni rispetto al prezzo pattuito di £. 290 milioni.

Pur a fronte delle numerose lacune mnemoniche della vittima e della sua ricostruzione in molti punti poco credibile, ritiene il Collegio che non è emersa la prova idonea e sufficiente dell'assunto accusatorio.

Anzi tutto, essendo l'immobile gravato da ipoteca a garanzia di una rilevante quota di mutuo ancora da pagare (circa £. 50/70 milioni) è ragionevole supporre che uno dei concreti motivi induttivi e condizionanti dell'operazione fosse quello di cedere il bene così da liberarsi del concorrente gravoso debito (accollo al cessionario del mutuo in perfetta coerenza con il diritto di seguito della garanzia ipotecaria) che altrimenti avrebbe potuto condurre, in caso di insolvenza, persino al pignoramento dell'immobile.

Il successivo mancato incasso del saldo, pur generando interrogativi e sospetti, non fornisce in sé la prova certa dell'altrui vantaggio usurario.

Infatti, la ferma negazione da parte di G. – anche a distanza di tempo - di qualsiasi vicenda che potesse giustificare un'operazione finalizzata a ciò e la mancanza di qualsivoglia alternativa prova storica del contesto in cui avrebbe potuto scaturire quello sproporzionato vantaggio per Gangi e XXX contraddicono tale ipotizzata conclusione.

Peraltro, ove si volesse ritenere non plausibile e reticente il racconto della vittima, è comunque possibile dal punto di vista logico che altra fosse la spiegazione del mancato introito della parte restante del prezzo convenuto.

Invero, tenuto conto che gli Inquirenti rinvenivano 12 cambiali aventi ciascuna importo di €. 2 mila emesse dalla medesima P.O. il 15.4.2003 in favore di XXX con scadenza mensile, è ragionevole ritenere, vieppiù stante le sue conclamate condizioni di difficoltà finanziaria, che G. avesse fatto ricorso a finanziamenti da parte di XXX, così che alla fine potesse aver compensato la parte residua del credito derivante dalla vendita della casa.

Mancando totalmente qualsivoglia dato effettivo dei possibili passaggi di denaro tra le parti non è affatto ipotizzabile, oltre ogni ragionevole dubbio, la corresponsione di vantaggi usurari in favore degli imputati.

Dunque, nella vicenda è possibile semmai rinvenire elementi a sostegno dell'ipotesi criminosa sub A), e non certo quella di usura.

Anche in ordine all'operazione in danno di P. , avente ad oggetto la cessione del Roxy Bar le prove acquisite conducono a simili considerazioni.

La vittima, pur rassegnando una versione frammentata e a tratti incerta – in ogni caso possibile in ragione del notevole tempo trascorso dai fatti – ha comunque riferito di aver ricevuto integralmente la somma pattuita e di non aver fatto alcun favore o concessione economica a XXX .

In assenza di elementi di prova oggettivi, le riserve o i sospetti di ordine logico in ordine alla scarsa attendibilità di una corresponsione in contanti della somma anticipata di £. 195 milioni non valgono ex se a comprovare il conseguimento di vantaggi usurari.

P. ha comunque fornito una spiegazione del più articolato accordo tra le parti in ordine alla disciplina e contenuto dell'operazione (iniziale affitto del locale finalizzato alla vendita dopo un periodo di monitoraggio dell'andamento commerciale).

La notevole liquidità di cui disponeva XXX (cfr., sul punto sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale) rende plausibile che nel tempo vi siano stati cospicui pagamenti in contante, di talché non vi è alcuna prova certa del reato contestato.

Infine, quanto all'episodio in danno di L.M. , è emerso pacificamente che, a fronte della sofferenza finanziaria in cui versava la Enterprice, XXX subentrava nella società ripianando parte dell'esposizione debitoria, conseguendo prerogative e poteri decisionali nella strategia societaria, fino poi a proporre l'installazione di macchinette nel bar gestito dalla società.

Orbene, con riferimento a tali rivendicazioni deve rilevarsi che esse, in sé considerate, non appaiono incompatibili con una ordinaria operazione aziendale, essendo ragionevole che un nuovo socio che immette finanza nella società voglia e possa ottenere garanzie e benefici correlati al vantaggio assicurato all'ente.

Le successive sopradescritte vicende relative alla vendita della Enterprice non rilevano anomalie tali da generare sospetti di vantaggi usurari.

Pertanto, la complessa controversia afferente ai rapporti di dare-avere e segnatamente al rilascio di alcune cambiali veniva affrontata anche in sede di arbitrato, concludendosi favorevolmente per l'imputato.

Dunque, anche in questa ipotesi accusatoria l'assoluta carenza indiziaria comporta l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

Passando ad esaminare la contestazione sub A) deve osservarsi che l'art. 132 L.n. 385/93 si riferisce alle attività, svolte da soggetti operanti nel settore finanziario, riconducibili all'erogazione del credito svincolato dalla raccolta del risparmio (attività riservata alle banche).

Secondo il più recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, si tratta di un reato di pericolo eventualmente abituale, che è commesso da chiunque, all'interno di una struttura professionale, realizzi una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo, ovvero compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitudine, pur senza essere esponente di un'organizzazione professionalmente strutturata (cfr., Cass. pen., sez. II, 6.6.2014 n. 27555; Cass. pen., sez. II, 1.10.2013 n. 283; Cass. pen., sez. V, 12.11.2009 n. 7986).

Il requisito dell'organizzazione è irrilevante, posto che la fattispecie ha natura di reato di pericolo che non richiede l'esistenza di una struttura, ma piuttosto di capacità economiche e modalità attuative tali da consentire la concessione sistematica di finanziamenti a favore di una platea di potenziali fruitori, in modo da realizzare quella latitudine di gestione oggetto della repressione penale (cfr., Corte d'Appello di Roma 25.6.2013).

Le condotte previste e punite dall'art. 106 TUB, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, presuppongono un'attività che, seppure in concreto è realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, è rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone.

L'attività deve estrinsecarsi con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di mutui e finanziamenti in favore di un numero potenzialmente vasto di soggetti, ferma restando che non deve intendersi per pubblico una collettività indifferenziata di persone, ben potendosi intendere per pubblico anche quello costituito da una limitata cerchia di soggetti operanti in un determinato settore, individuabili in concreto, indipendentemente dalle finalità per le quali chiedono le prestazioni finanziarie.

Dunque, rimanendo escluse dalla configurazione del reato le attività episodiche o occasionali, per converso, va ravvisata la rilevanza penale dell'attività di intermediazione finanziaria sia nel caso in cui operi abusivamente, rapportandosi con il pubblico, una organizzazione strutturata professionalmente seppure l'operatività sia stata commessa ed accertata in una singola operazione,

sia nel caso in cui, pur mancando una organizzazione professionale, vi siano molteplici operazioni abusive protratte nel tempo, secondo una condotta abituale e di durata.

Orbene, nel caso di specie gli elementi raccolti in dibattimento permettono di ravvisare la sussistenza del reato de quo limitatamente agli imputati XXX e JJJal più fino agli inizi dell'anno 2006.

Infatti, NO. ha ammesso di aver ottenuto da XXX , in più occasioni, prestiti anche pari a 3 o 4 mila euro per varie necessità personali e di lavoro, nonché per giocare alle macchinette slot.

Nel 2000, tramite XXX, egli acquistata in Germania una autovettura Mercedes il cui prezzo corrispondeva a rate all'imputato che ne aveva anticipato il pagamento.

In altre occasioni, avendo urgenza di liquidità, NO. si faceva anticipare denaro da XXX consegnandogli assegni che solo successivamente potevano essere incassati previa copertura della provvista.

L'ultimo assegno incassato da tale imputato, quale restituzione del denaro anticipato, risulta datato 30.9.2005.

N. , pur rendendo dichiarazioni frammentate e non esaurienti, ha ammesso di aver ricevuto prestiti in contante (pari a circa €. 500,00 per volta) da XXX che poi provvedeva a restituire.

In epoca risalente, a suo dire, ella rilasciava sei cambiali da € 8 mila ciascuna in favore di XXX al fine di consentirgli un finanziamento, tanto che avrebbe dovuto provvedere lo stesso imputato a pagarle periodicamente.

Peraltro, a causa della sua sofferenza economica della donna, i titoli mai venivano negoziati.

Dacché, ancorché il teste abbia negato ogni collegamento tra le suddette cambiali con i prestiti ricevuti, è ragionevole ritenere che quest'ultime fossero state emesse da N. proprio in correlazione a finanziamenti effettuati a suo tempo da XXX, quanto meno come garanzia delle erogazione eseguite.

In mancanza di date sulle cambiali, alla luce delle dichiarazioni rese e della mancanza di elementi oggettivi, deve ritenersi che i titoli fossero riconducibili ad operazioni di finanziamento risalenti nel tempo.

MA. ha riferito che, molti anni fa, aveva ottenuto diverse volte da XXX soldi in contanti per pagare le bollette, corrispondendogli in cambio assegni postdatati.

Anche in epoca successiva alla cessione del bar Mediterraneo avvenuto nel 2001 il predetto imputato lo aiutava in quanto MA. era in difficoltà finanziaria a causa della riduzione degli incassi del bar Lo Spuntino di cui aveva assunto la gestione.

Il ritrovamento a casa di XXX di sessanta cambiali emesse da MA. per un totale di £. 240 milioni – importo ben oltre la differenza di prezzo dei bar permutati tra le parti – sorregge la conclusione di titoli emessi a garanzia e copertura di somme erogate a credito dall'imputato.

Ulteriori elementi di prova a riscontro dell'attività di finanziamento svolta da XXX si desumono dalla vicende contestate al capo B), con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti con G. a P.

In effetti, allorché XXX acquistava aziende o licenze dai relativi atti negoziali si evince che le controparti venivano precedentemente pagate, sebbene dalla documentazione bancaria non risulti alcun flusso in uscita a riscontro di somme anche ingenti prelevate e versate.

E' plausibile che in taluni casi si trattasse di somme che, almeno in parte, fossero già state finanziate ai soggetti interessati e perciò non pretese in sede di definizione negoziale degli affari tra le parti.

In taluni casi, allorché XXX cedeva i bar non riceveva denaro in contanti, bensì si faceva sottoscrivere cambiali o assegni di importo superiore alla somma dovuta, verosimilmente quale *surplus* di denaro a compensazione di somme precedentemente ricevute dalle controparti dallo stesso imputato.

L'enorme flusso finanziario generato dalle proprie attività, soprattutto da quella di rivendita di tabacchi che consentiva un notevole liquidità, avvalorava la convinzione che XXX svolgesse attività di finanziamento in favore di terzi onde meglio gestire e far proliferare i suoi affari (installazione di macchinette e utilizzazione delle stesse da parte dei giocatori).

Anche gli accertamenti patrimoniali effettuati sui suoi c/c bancari dal 2000 al 2006 fanno emergere una cospicua movimentazione di denaro, soprattutto in entrata (versamenti in contanti, assegni, cambiali) che non trova totale giustificazione con i redditi e le attività dichiarate.

Oltre a XXX, che certamente era il protagonista dell'attività abusiva di intermediazione finanziaria, ritiene il Collegio che solo Gangi Nunzio può essere considerato in taluni casi concorrente con tale imputato, siccome collaborava con lui nei contatti ed operazioni con alcuni soggetti (ad es., vicenda G.), risultando beneficiario o emittente di somme di denaro riconducibili a XXX .

Infatti, per quanto riguarda WWW e LLL , posto che le medesime indagini bancarie non hanno rilevato significative anomalie sui loro conti correnti, per come convenuto dallo stesso PM si tratta di persone che, occupandosi di faccende domestiche e prettamente familiari, al più si limitavano a fare da prestanome (intestatari di titoli e licenze), nulla interferendo sugli affari e canali commerciali e finanziari esercitati da XXX .

Sicché, in difetto di idonea prova logica e rappresentativa, costoro vanno senz'altro mandate assolte per non aver commesso il fatto.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quanto a YYY, fratello di Giuseppa e cognato di XXX .

Invero, dalle indagini bancarie svolte in ordine a tale imputato è emerso che, pur a fronte di un pregresso reddito nullo, improvvisamente negli anni 2004 e 2005 venivano effettuati sul suo conto corrente cospicui versamenti e prelievi.

Orbene, tale rilevante movimentazione bancaria non costituisce dato in sé sufficiente a ritenere il coinvolgimento di YYY nelle attività di finanziamento svolte dal cognato.

Oltre ad essere un collaboratore di XXX, non può trascurarsi che il suo stretto e affidabile rapporto di parentela con costui rende plausibile che YYY possa essersi reso disponibile solo a convogliare parte del flusso finanziario gestito dal cognato, senza avere alcuna specifica conoscenza, ruolo o funzione negli affari e relazioni di XXX.

Nessuna delle persone sentite ha indicato YYY come interlocutore nelle loro operazioni economiche e commerciali.

Anche per quanto riguarda le dieci cambiali dell'importo ciascuna di €. 4 mila trovate a casa del predetto imputato, l'interessato T. ha dichiarato di averle rilasciate a JJJ per acquistare in bar, per cui, sfumato l'affare, nulla più si interessava di quei titoli.

Il teste non ha riferito altro, precisando comunque di non conoscere YYY.

Sul punto, null'altro risulta accertato.

Nessun titolo sequestrato risulta intestato a YYY, quale possibile indizio di un suo interesse personale nelle attività illecite.

Sicché, l'equivocità del dato indiziario (possesso di cambiali), peraltro contraddetto espressamente da soggetto interessato, comporta che in ogni caso non può dirsi provato alcun finanziamento abusivo in relazione a tali cambiali.

Va aggiunto che sulla base di quanto altro rinvenuto in sede di perquisizione nel novembre 2008 non vi sono concreti e idonei elementi per poter ritenere che l'attività abusiva di finanziamento esercitata da XXX si fosse protratta in modo reiterato e sistematico oltre il 2005/06.

Segnatamente, quanto alle cambiali emesse da M. è emerso in dibattimento che tali effetti, formalmente sottoscritti dalla teste, erano, di fatto, negoziati dal convivente Gangi Nunzio nell'ambito dei suoi affari, siccome il predetto, già protestato, non era legittimato ad emettere titoli.

Sicché, esse non si riferivano ad alcuna attività di finanziamento, essendo piuttosto direttamente riferibili alle attività economiche e commerciali dello stesso soggetto accusato di abusivo finanziamento nei confronti di terzi.

Degli altri titoli rinvenuti (7 cambiali emesse da Procacci e Faccini) nulla di preciso è stato chiarito per cui è ragionevole che potessero ricondursi ad ordinari rapporti commerciali.

Anche con riferimento alle copie fotostatiche di assegni protestati rilasciati da EL. , le dichiarazioni di costui, in alcun modo smentite, escludono qualsivoglia attività di finanziamento in suo favore.

Dunque, posto che il PM non ha fornito alcuna specifica prova di un'attività professionalmente organizzata di abusivo esercizio dell'attività di finanziamento verso terzi, sebbene è risultato dimostrato che XXX , a volte avvalendosi dell'ausilio di Gangi Nunzio, poneva in essere, in un arco temporale limitato al più agli inizi del 2006, reiterate operazioni di indiscriminato finanziamento in favore di terzi, deve ritenersi consumato il reato entro il detto periodo.

Ne consegue che, avuto riguardo ai limiti edittali massimi della fattispecie penale, pur tenuto conto degli atti interrottivi, non c'è dubbio che ad oggi è ampiamente trascorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei previsto dall'art. 157 c.p., siccome già scaduto nel giugno 2013. Dunque, essendo improcedibile l'azione penale nei confronti di entrambi gli imputati, siccome estinto il reato per prescrizione, va senz'altro dichiarato non doversi procedere in ordine all'imputazione sub A) loro ascritta in rubrica.

La pluralità delle posizioni e la complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza, giustificando il termine di giorni quarantacinque per la stesura della sua motivazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 157 e ss., c.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX e JJJ in ordine al reato ascrittogli sub a) perché estinto per prescrizione.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.;

assolve XXX , WWW e JJJ dal reato ascrittogli sub b) perché il fatto non sussiste, nonché WWW, YYY e LLL dal reato ascrittogli sub a) per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.;

indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della sentenza.

Novara, 19.9.2014

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Gian Pezone

